



Città di Palermo
COMUNE DI PALERMO
Assessorato Politiche Giovanili



Università
degli Studi
di Palermo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell'Esercizio Fisico e della Formazione

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Comune di Palermo, Assessorato Politiche Giovanili con sede legale in Palermo, via dello Spirito Santo 35, C.F. **80016350821**, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Fabrizio Ferrandelli, della qualità di Assessore pro tempore, di seguito *Comune*;

E

Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione dell'Università degli Studi di Palermo - di seguito denominato Dipartimento SPPEFF, Viale delle Scienze, ed.15, 90128 – Palermo, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n.61 PI 00605880822, CF 80023730825, che interviene nel presente atto nella persona del Direttore del Dipartimento, prof. Antonino Bianco, di seguito *Dipartimento SPPEFF*;

PREMESSO CHE

- il Comune di Palermo, Assessorato Politiche Giovanili, sta avviando attività rivolte ai giovani della città di Palermo con particolare attenzione alle dinamiche sociali che coinvolgono adolescenti e giovani adulti nel territorio e che spesso generano il fenomeno della cosiddetta “mala movida”;
- Il Comune di Palermo intende promuovere ed incentivare processi di socializzazione rivolti agli adolescenti ed ai giovani che mirino, anche attraverso l'utilizzo di mezzi innovativi, a creare sinergie positive per il territorio;
- il Dipartimento SPPEFF promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, negli ambiti seguenti: Psicologici, Pedagogici, Socio-Antropologici, Motori e Formativi;
- il Dipartimento SPPEFF promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione a favore di soggetti esterni;
- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse sopra esposte, si intendono qui integralmente riportate e facenti parte del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Il Dipartimento SPPEFF e il Comune si impegnano ad attuare una collaborazione ai fini della realizzazione di una serie di azioni di ricerca e di intervento volte alla comprensione delle problematiche sociali che coinvolgono adolescenti e giovani adulti nel fenomeno della cosiddetta “mala movida”. Queste tematiche coinvolgono non solo residenti e abituali frequentatori delle zone caratterizzate da ampia presenza di locali notturni, ma anche il mercato del lavoro ed il commercio, che risente, in modo particolare, degli effetti negativi connessi a questo fenomeno.



Art. 3 – Finalità dell'accordo

Le finalità che si intendono perseguire con il presente accordo sono:

- a) avvalersi delle competenze degli studiosi del Dipartimento SPPEFF allo scopo di sviluppare progetti di ricerca in relazione alla suddetta azione;
- b) attivare tutte le azioni necessarie per porre in essere progetti di intervento sul territorio della città di Palermo.

Art. 4 – Personale e attività

Il Dipartimento SPPEFF assicura il coinvolgimento di un suo docente, il prof. Stefano Ruggieri, quale responsabile scientifico per le attività da realizzare entro i confini della presente Convenzione;

Il Comune di Palermo assicura il coinvolgimento dell'Ufficio Politiche Giovanili allo scopo di attuare quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 5 – Riunioni e rapporti di ricerca

Si prevede la promozione di momenti congiunti di confronto e scambio tra i referenti del Comune e del Dipartimento SPPEFF. Le attività di ricerca saranno condotte seguendo i dettami della dichiarazione di Helsinki (punto di riferimento per chi si occupa di ricerca scientifica che, con l'aggiornamento del 2024, introduce la necessità di una maggiore attenzione ai diritti dei partecipanti, alla sostenibilità e alla trasparenza della ricerca) e degli standard etici previsti dell'Associazione Italiana di Psicologia.

Art. 6 – Modalità di finanziamento del progetto di intervento

Il presente protocollo d'intesa costituisce un accordo programmatico che non comporta alcun onere finanziario per le parti firmatarie.


Art.7 – Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo su tutti i dati e le informazioni derivanti dal presente atto e dalle attività scaturenti.

Si impegnano inoltre a non pubblicare né divulgare, in alcun modo, le informazioni scientifiche, tecniche e commerciali, relative alle altre parti, al di fuori degli specifici risultati del progetto.

Art. 8 – Pubblicazioni

Le eventuali pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni e seminari, dovranno riportare menzione della partecipazione di ogni parte alla realizzazione dell'azione di progetto.



Art. 9 – Validità e durata

La validità del presente accordo decorre dalla effettiva sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun ente e per la durata di due anni, e non prevede oneri finanziari per ambo le parti.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge.

Le parti autorizzano il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2023, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 11 – Recessione e controversie

Il presente protocollo d'intesa può essere oggetto di recessione, di diritto, da parte di una delle parti, nel caso di non esecuzione da parte dell'altra, di uno o più obblighi contenuti nei diversi articoli.


Per ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo, non definibile in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 12 – Norme applicabili

Il presente Accordo impegna le parti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Letto, Confermato e Sottoscritto

**Per il Comune di Palermo
Dott. Fabrizio Ferrandelli**



**Per il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della
Formazione**

Prof. Antonino Bianco

